



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 155 del 21 Ott. 2011

OGGETTO: Causa "Tomarchio Giovanna Maria c/ Provincia Regionale di Messina ".
Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 2.200,00.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;


- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Causa “Tomarchio Giovanna Maria c/ Provincia Regionale di Messina “. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell’Ente. Impegno di spesa di € 2.200,00.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 7/09/11, Tomarchio Giovanna Maria ha proposto ricorso ex art.700 cpc contro questa Provincia Regionale di Messina e n.c. dell’INPDAP di Messina, innanzi al Tribunale di Messina, sezione lavoro, per aver riconosciuto il diritto al conseguimento del trattamento di quiescenza dall’1.04.2012 e conseguentemente l’annullamento della determinazione Provinciale che disponeva la cessazione dal servizio con decorrenza dal 1/04/11;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi in giudizio per resistere alle domande di controparte, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e conferire il relativo incarico ad un Legale di fiducia , al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

RITENUTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel ricorso proposto innanzi al Tribunale di Messina, sez.lavoro, da Tomarchio Giovanna Maria contro quest'Ente, con atto notificato il 7/09/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € 2.220,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addi, 12. 10. 2011

IL DIRIGENTE



Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12.10.2011

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21.10.2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21.10.2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 967 Atto _____ del _____

Importo € 2.700.000

Disponibilità Cap. 7760 Bil. 2011

Messina 18/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firma On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Antonino TERRANOVA

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

f.to

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to

L'ADDETTO

f.to

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011'

che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 25 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

4610
M

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

Per la Sig.ra TOMARCHIO GIOVANNA MARIA, nata a Messina il 1 Marzo 1946 ed ivi residente in Via Lazio n° 5, C.F. TMR GNN 46C41 F158W, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del presente atto dall'Avv. Mario Intilisano del foro di Messina (fax 090-674488 pec avv.mario.intilisano@pec.studiointilisano.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via San Filippo Bianchi n° 54,

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio, in ogni stato e grado, ivi compresa la successiva fase esecutiva, l'avvocato **MARIO INTILISANO**, con ogni facoltà come per legge e con autorizzazione a transigere, conciliare, quietanzare, incaricare e farsi sostituire da altri procuratori. Eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, Via Filippo Bianchi n. 54.

Mario Intilisano
[Signature]

CONTRO
LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA,
E NEI CONFRONTI
INPDAP MESSINA

1° DIP. LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
- 7 SET 2011
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

URGENZA

SI PREMETTE

La ricorrente è dipendente della Provincia Regionale di Messina sin dal 27 Aprile 1987 con da ultimo l'incarico di Istruttore di Polizia Provinciale (categoria C5).

La ricorrente, in data 1 Marzo 2011 compiva 65 anni di età.

La Provincia Regionale, con determinazione dirigenziale n° 1136 del 21 Ottobre 2010 statuiva il collocamento in quiescenza del predetto con decorrenza dal 01.04.2011 per compimento del 65° anno di età al 01.03.2011.

LAVORO PUBBLICO
AOR
02/09/2011
Fot. SUPPLEMENTO GIURIDICO

La ricorrente (che al momento del collocamento in quiescenza aveva maturato una anzianità contributiva di soli 28 anni) ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31.05.2010 n° 78 che all'art. 12 comma 1 recita "I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al

08 SET. 2011
[Signature]

pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art. 22 ter comma 1 del D.L. 1 Luglio 2009 n° 78, convertito con modificazioni con Legge 3 Agosto 2009 n° 102 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti", chiedeva, con nota del 10 Maggio 2011, la revoca della predetta determinazione di collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01.04.2011.

Chiariva nella predetta richiesta di annullamento che non avendo ella richiesto in alcun modo il collocamento in quiescenza ed essendo lo stesso stato disposto d'ufficio per raggiungimento del limite massimo di età 65 anni trovava piena applicazione la disposizione sopra richiamata con la conseguenza che la stesso doveva essere trattenuta in servizio sino al 30.04.2012 (ossia 12 mesi dopo la data prevista di decorrenza del trattamento pensionistico).

Veniva anche chiarito che l'assunto della Provincia Regionale (che facendo riferimento ad una nota Inpdap riteneva che l'aver maturato in data antecedente al 31.12.2010 i requisiti prescritti per il pensionamento di anzianità (c.d. quota 95) determinava la non applicazione della predetta postergazione, non poteva trovare applicazione per coloro che come la



Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

ricorrente, non avessero chiesto il collocamento in quiescenza e fossero stati collocati d'ufficio per l'avvenuto raggiungimento dei requisiti.

Nella detta nota veniva poi chiarito che il **Tribunale di Messina in sede di reclamo accoglieva identico ricorso d'urgenza proposto dal Dott. Pietro Carpita.**

Alla predetta nota non veniva dato alcun riscontro.

Con il presente atto, non essendo stato annullato il detto provvedimento ed essendo la ricorrente già collocata in quiescenza dal 01.04.2011 (senza la percezione di alcun trattamento economico) non resta altra strada che quella di rivolgersi al Tribunale nelle forme del ricorso d'urgenza.

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. 31.05.2010 convertito in Legge 30 Luglio 2010 n° 122;

Non può esservi dubbio dell'erroneità del provvedimento di collocamento in quiescenza a decorrere dal 01.04.2011.

Ed infatti deve trovare applicazione la normativa che prescrive che "I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art. 22 ter comma 1 del D.L. 1 Luglio 2009 n° 78, convertito con modificazioni con Legge 3 Agosto 2009 n° 102 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di

previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".

In claris non fit interpretatio.

Orbene la ricorrente ha conseguito in data 01.03.2011 (compimento del 65° anno di età) *il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia* e la Provincia ha deciso di sciogliere il rapporto di lavoro.

Ma la disposizione in esame prescrive che coloro che conseguono dopo il 31.12.2010 il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".

Appare evidente che il ricorrente possa accedere al pensionamento solo dopo 1 anno dalla maturazione dei requisiti e quindi il 01.04.2012.

Cosa ben diversa è se la ricorrente decidesse di dimettersi dal servizio (e non quindi posta d'ufficio in quiescenza) poiché in detta ipotesi ella avrebbe diritto al conseguimento della pensione di anzianità che, avendo la stessa superato il 65° anno di età, verrebbe liquidata come pensione di vecchiaia.

In sostanza (e qui sta l'errore compiuto dalla Provincia Regionale) è la chiave di accesso al pensionamento che ne determina le regole di liquidazione del trattamento pensionistico.

Se il soggetto (che ha già maturato alla data del 31.12.2010 i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità o vecchiaia) si dimetta egli avrà diritto al conseguimento del trattamento di pensione secondo le regole precedenti (in quanto il diritto all'accesso al pensionamento era già stato maturato).



Se il soggetto matura, invero, i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dopo il 31.12.2010, nell'ipotesi in cui venga collocato d'ufficio in quiescenza, troverà applicazione la nuova normativa e dovrà essere comunque trattenuto in servizio per un anno dopo la maturazione dei requisiti.

Non vi è dubbio quindi che la ricorrente non possa essere collocata in quiescenza e che la stessa non potrà che conseguire solo con decorrenza dal 01.04.2012 il trattamento pensionistico.

Il sito Inpdap, chiarisce, che:

Presupposto della pensione di vecchiaia è il raggiungimento dell'età anagrafica prescritta (65 anni per gli uomini) ed una contribuzione minima di anni 20.


Presupposto della pensione di anzianità è il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno considerato, ovvero indipendentemente dall'età, almeno 40 anni di anzianità contributiva, nonché avere presentato la domanda di risoluzione del contratto di lavoro alla propria amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.

La pensione di anzianità spetta a tutti i dipendenti iscritti all'Inpdap che per qualunque motivo, inabilità esclusa, cessano dal servizio prima di raggiungere il limite d'età stabilito per la pensione di vecchiaia.

Appare quindi evidente che nel caso in esame non essendosi la stessa dimessa non possa che parlarsi di pensionamento per vecchiaia (e giammai di anzianità).

Va ancora chiarito che l'articolo 1 comma 5 della Legge 335/95

prescrive che *"Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione*



del sistema previdenziale obbligatorio.

La tabella allegata alla predetta disposizione normativa prevedeva in sostanza che la spesa pensionistica non dovesse superare una determinata percentuale del PIL e che qualora la superasse si dovessero operare dei correttivi al sistema di accesso al pensionamento.

Ed in quest'ottica (essendo stati superati i parametri di rapporto Pil/Spesa pensionistica) il Governo con il D.L 78/2010 ha apportato le misure correttive, spostando la decorrenza dei trattamenti di quiescenza d'ufficio (pensionamento di vecchiaia) ad un massimo di 12-24 mesi dal raggiungimento dei requisiti, sostituendo alle quattro finestre fisse previste una sola finestra c.d. mobile.

Da qui la normativa oggetto del presente giudizio che sancisce che *"I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art. 22 ter comma 1 del D.L. 1 Luglio 2009 n° 78, convertito con modificazioni con Legge 3 Agosto 2009 n° 102 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti"*.

La ricorrente ha conseguito in data 01.03.2011 (compimento del 65° anno di età) *il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia* e la Provincia

ha deciso di sciogliere il rapporto di lavoro.

Ma la disposizione in esame prescrive che coloro che conseguono dopo il 31.12.2010 il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".

Appare evidente che la ricorrente possa accedere al pensionamento solo dopo 1 anno dalla maturazione dei requisiti e quindi il 01.04.2012.

Cosa ben diversa è se la ricorrente decidesse di dimettersi dal servizio (e non quindi posto d'ufficio in quiescenza) poiché in detta ipotesi egli avrebbe diritto al conseguimento della pensione di anzianità.

Ma come chiarito sopra la pensione di anzianità prescrive (quale requisito di accesso) le dimissioni dal servizio presentate dal dipendente. La ricorrente non ha mai presentato le dette dimissioni né ha intenzione di farlo.

In sostanza (e qui sta l'errore compiuto dalla Provincia Regionale) è il titolo di accesso al pensionamento (collocamento a riposo d'ufficio o dimissioni) che ne determina le regole di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità).

Se il soggetto (che abbia già maturato alla data del 31.12.2010 i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità o vecchiaia) si dimetterà egli avrà diritto al conseguimento del trattamento di pensione di anzianità secondo le regole precedenti (in quanto il diritto all'accesso al pensionamento era già stato maturato) se non si dimetterà potrà essere collocato a riposo d'ufficio ma il diritto al pensionamento di vecchiaia sarà soggetto alle regole del pensionamento di vecchiaia.



Infatti, se il soggetto matura i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dopo il 31.12.2010, nell'ipotesi in cui venga collocato d'ufficio in quiescenza, troverà applicazione la nuova normativa e dovrà essere comunque trattenuto in servizio per un anno dopo la maturazione dei requisiti.

Non vi è dubbio quindi che la ricorrente non possa essere collocata in quiescenza (se non fra 12 mesi) e che lo stesso non potrà che conseguire solo con decorrenza dal 01.04.2012 il trattamento pensionistico.

La quota 95 (età + anni di servizio) per l'accesso al pensionamento di anzianità è facilmente raggiungibile per coloro che hanno 64 anni (sono sufficienti solo 31 anni di servizio).

Appare quindi evidente che la ratio della detta norma (da cui ci si aspetta una riduzione del rapporto Pil/spesa pensionistica del 0,2 %), che disponeva per gli anni dal 2011 in poi non fosse (e potesse essere) ispirata a lasciare (comunque) aperto l'accesso al pensionamento di vecchiaia ai detti soggetti.

Non ci si sarebbe mossi per decreto legge (che richiede requisiti di urgenza) per ottenere un effetto nullo o quasi atteso che, così come interpretato, non avrebbe trovato applicazione alcuna.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente l'erroneità del provvedimento di collocamento d'ufficio in quiescenza.

DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Il provvedimento di trattenimento in servizio oggetto del presente giudizio ha un'efficacia limitata nel tempo (da Aprile 2011 ad Aprile 2012).

Da qui la necessità dell'emanazione di un provvedimento cautelare che

disponga il trattenimento in servizio della ricorrente sino alla data del 01.04.2012.

Non può esservi dubbio, infatti, che il tempo necessario per far valere i diritti della ricorrente in via ordinaria verrebbe a crearsi un gravissimo ed irreparabile danno.

La ricorrente, infatti, non percepirebbe né lo stipendio (per essere stata collocata in quiescenza) né avrebbe diritto alla pensione (per non averne conseguito il diritto).

E certamente il ricorso ordinario non potrebbe essere definito in meno di 10-16 mesi con l'inutilità di un provvedimento di accoglimento successivo.

Si aggiunge, che il Tribunale di Messina con ordinanza del 5 Luglio 2011 (giudizio Maggio c/ Provincia Regionale di Messina) ha riaffermato i suddetti principi affermando che *è sussistente il periculum in mora considerato il concreto rischio che i tempi di definizione del giudizio ordinario si protraggano oltre la scadenza ultima della possibilità di permanenza in servizio del lavoratore rendendo così inutile un provvedimento di accoglimento.*

Il presente ricorso d'urgenza si notificherà anche all'Inpdap di Messina al fine di renderlo edotto della predetta situazione e di consentire un'intervento in giudizio, essendo l'erogazione del trattamento di quiescenza di esclusiva competenza di questi.

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa,

1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente abbia diritto al conseguimento del



trattamento di quiescenza con decorrenza dal 01.04.2012 e conseguentemente disporre per il periodo dal 01.04.2011 sino al 31.03.2012 il trattenimento in servizio con le medesime mansioni e funzioni esplicate;

2) Conseguentemente, disapplicare, annullare e/o revocare la determinazione della Provincia Regionale che dispone la cessazione dal servizio con decorrenza dal 01.04.2011;


3) Con vittoria di spese e compensi di difesa;

Ai sensi del T.U. sulle spese di Giustizia si dichiara che il presente giudizio ha un valore indeterminato ma non si verserà il contributo unificato di € 225,00

avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 Tu 115/2002);

Messina, 19 Luglio 2011

(Avv. Mario Intilissano)



Depositato in Cancelleria il

25/8/11

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1

F.to DANIELE Maria Teresa

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, Letto il ricorso che precede e la documentazione allegata;

Fissa per la discussione della causa e la comparizione personale delle parti

l'udienza del _____, ore _____ davanti a sè.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga, nei termini di legge, notificata alla controparte a cura della ricorrente.

Messina, li

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

Depositato il

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale.

Messina, li

Il Cancelliere



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Messina, ho notificato copia del presente atto da me collazionata e firmata a:

- 1) PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Messina, Corso Cavour, ivi

consegnandolo a mani di *cell. 2*
Trimaroli
me n-p, 2011



- 2) INPDAP, Sede di Messina, in persona del Direttore p.t., presso la sede in Messina Via Tommaso Capra, ivi consegnandola a mani di

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE FERIALE

Il Presidente,

Letto il ricorso che precede,

Fissa

Per la discussione del ricorso cautelare e la comparizione personale delle parti dinanzi al giudice designato dott.sa Santalucia l'udienza del 28.9.2011 ore 9.30, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto siano notificati a cura del ricorrente alle controparti entro il 13.9.2011.

Messina, 26.8.2011



Il Funzionario di Cancelleria
Daniela Maria Teresa

Il Presidente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

12 6 AGO. 2011

Messina, n.

H Cancelliere



OPERATORE B1
Faraci Rosalia